

Codice DB1106

D.D. 24 maggio 2010, n. 550

**Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" per l'anno 2010.**

Il Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/07/2000, prevede che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio ad individuare quali siano le misure opportune e adottabili nel proprio territorio.

La D.G.R. n. 81-581 del 24 luglio 2000 recepisce il citato Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite” e incarica il Settore Fitosanitario regionale di stabilire con propria determinazione le zone focolaio, di insediamento e indenni particolarmente a rischio, nonché le misure da applicare sul territorio regionale consistenti in trattamenti insetticidi obbligatori contro il vettore della malattia *Scaphoideus titanus* e nell'estirpo delle piante infette.

La D.C.R. n. 442-14210 del 30 settembre 1997 prevede che al Settore Fitosanitario regionale competa, tra l'altro, il coordinamento degli interventi correlati all'attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario.

Il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico *status* fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione 11) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Determinazione n. D.D. 408 del 19 maggio 2009 e s.m.i., ha aggiornato l'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite” ed ha individuato le zone focolaio, di insediamento e indenni particolarmente a rischio, nonché le misure da applicare sul territorio regionale.

La Determinazione n. 89 del 17 maggio 2006 ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo al fine di prevenire le infezioni di Flavescenza Dorata sul materiale di moltiplicazione.

Sulla base delle informazioni acquisite circa la presenza della malattia e del suo vettore nelle aree viticole nell'ambito dei Piani Operativi regionali per la lotta contro la Flavescenza dorata realizzati negli anni precedenti ed in particolare nell'anno 2009, si rende necessario aggiornare le zone focolaio, di insediamento e indenni a rischio del territorio piemontese nonché ridefinire le misure fitosanitarie relative ai trattamenti insetticidi obbligatori.

Le esperienze condotte in Italia e all'estero hanno evidenziato che il trattamento con acqua calda a 50°C per 45 minuti risulta essere efficace per aumentare le garanzie fitosanitarie del materiale di moltiplicazione di vite.

Dal 2004 è stato finanziato dalla Regione Piemonte un progetto di ricerca per l'impiego della termoterapia sul materiale di moltiplicazione di vite i cui risultati confermano la selettività del trattamento nei confronti del materiale viticolo e l'efficacia nel ridurre contaminazioni latenti. Si ritiene, per tanto, utile raccomandare l'utilizzo di materiale termotrattato per la costituzione di nuovi vigneti e per la sostituzione delle viti.

Per il 2010 restano validi tutti i criteri stabiliti con la D.D. 408 del 19 maggio 2009 e s.m.i.. La presente determinazione ha lo scopo di aggiornare le zone per l'anno 2010. Inoltre sulla base delle risultanze dei monitoraggi condotti nel 2009 dal Settore Fitosanitario e da alcune Province, si ritiene opportuno modificare alcune misure relative ai trattamenti insetticidi obbligatori in alcune aree omogenee dal punto di vista delle condizioni che influenzano i livelli di popolazione di *Scaphoideus titanus*, dove è stata accertata una bassa presenza dell'insetto vettore e in cui la diffusione della flavescenza dorata si mantiene esigua. Per tali motivi è possibile attenuare l'impatto ambientale sull'ecosistema della strategia di lotta, adeguando il numero dei trattamenti insetticidi.

Viste le comunicazioni pervenute dalle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Torino e dagli organismi di assistenza tecnica.

Sentiti i rappresentanti degli Uffici agricoli delle Province e i rappresentanti degli agricoltori con consultazione telematica, avviata il 18 maggio 2010 e conclusasi il 21 maggio 2010.

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/01;

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

#### *determina*

di aggiornare l'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite", come di seguito specificato:

- sono individuate come zone focolaio le seguenti aree:

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Bastia Mondovì, Carrù, Costigliole Saluzzo, Magliano Alpi, Piozzo, Saluzzo;

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Agliè, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Castellamonte, Courgné, Frossasco, Macello, Oglianico, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Piverone, Prascorsano, Rivarolo Canavese, Salassa, San Secondo di Pinerolo, Valperga.

i seguenti comuni della Provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavallirio, Fara Novarese, Grignasco, Mezzomerico, Romagnano Sesia, Sizzano;

i seguenti comuni della Provincia di Biella: Brusnengo, Cavaglià, Cossato, Lessona, Masserano, Roppolo, Salussola, Sostegno, Villa del Bosco;

i seguenti comuni della Provincia di Vercelli: Gattinara.

- sono individuate come zone di insediamento le seguenti aree:

l'intero territorio della Provincia di Asti;

l'intero territorio della Provincia di Alessandria;

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba;

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Casalborgone, Chieri, Cinzano, Marentino, Mombello, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pino Torinese, Pralormo, Sciolze.

Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona.

- sono individuate come zone indenni particolarmente a rischio le seguenti aree:

tutti i comuni della Provincia di Cuneo non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Novara non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Torino non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;  
tutti i comuni della Provincia di Biella non inseriti in zona focolaio;  
tutti i comuni della Provincia di Vercelli non inseriti in zona focolaio.

- Saranno aggiornate periodicamente con successive determinazioni le zone focolaio, le zone di insediamento e le zone indenni particolarmente a rischio al fine di poter intervenire contro la malattia in modo tempestivo.

- Nelle zone focolaio come previsto dall'art. 4 del citato decreto, ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza Dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma; nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, l'estirpo dell'intero vigneto è obbligatorio. Inoltre nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite, vale a dire in quelle situazioni dove non vi siano le condizioni per un efficace controllo del vettore, può essere disposto l'estirpo dell'intero appezzamento.

- Nelle zone di insediamento individuate nel 2008, in vigneti con percentuale di presenza della malattia inferiore al 4% è obbligatorio estirpare le viti infette; nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento. Nei vigneti dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore ed è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, il Settore Fitosanitario può disporre l'estirpo dell'intero vigneto.

- L'obbligo di estirpo di ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata in vigneti con percentuale di presenza della malattia inferiore al 4%, non sussiste nei territori vitati dei seguenti comuni, definiti zona di insediamento dalle determinazioni dirigenziali precedenti l'anno 2008:

Provincia di Alessandria: Avolasca, Berzano di Tortona, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casasco, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Montegioco, Morsasco, Orsara Bormida, Paderna, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villavernia, Villaromagnano, Volpeglino;

Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona.

- Nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento.

- Nei comuni in cui, pur in zona di insediamento, siano stati attivati o si attivino specifici progetti di lotta concordati con il Settore Fitosanitario e la Provincia territorialmente interessata, l'estirpo delle piante infette è obbligatorio con qualsiasi percentuale di danno. Tali comuni comunicano ufficialmente al Settore Fitosanitario regionale l'attivazione di specifici progetti. Il Settore Fitosanitario provvederà, con propria Determinazione, a rendere obbligatorio l'estirpo delle piante infette in tali comuni. I progetti di lotta comunali dovranno essere predisposti attenendosi alle linee guida alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 3).

- Nei seguenti comuni che hanno già attivato specifici progetti di lotta dal 2007, che proseguiranno anche nel 2010, e ne hanno dato comunicazione ufficiale al Settore Fitosanitario regionale, l'estirpo delle piante infette è sempre obbligatorio con qualsiasi percentuale di danno:

Provincia di Asti: Mongardino, Vinchio;

Provincia di Alessandria: Frassinello, Ottiglio, Vignale Monferrato.

- Nelle unità vitate dove l'estirpo delle singole piante non è obbligatorio, è consigliabile almeno asportare la vegetazione sintomatica.

- Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento devono essere effettuati obbligatoriamente due trattamenti insetticidi all'anno, di cui il primo contro le neanidi ed il secondo contro gli adulti di

*Scaphoideus titanus*. Se il livello di popolazione lo richiede può essere effettuato un terzo trattamento insetticida.

Nei seguenti comuni classificati come focolaio, per le considerazioni espresse in premessa relativamente alla bassa presenza dell'insetto vettore e alla esigua diffusione della flavescenza dorata, è obbligatorio un unico trattamento insetticida all'anno:

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Agliè, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Castellamonte, Courgné, Frossasco, Macello, Oglianico, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Piverone, Prascorsano, Rivarolo Canavese, Salassa, San Secondo di Pinerolo, Valperga.

i seguenti comuni della Provincia di Biella: Brusnengo, Cavaglià, Cossato, Lessona, Masserano, Roppolo, Salussola

- Esclusivamente nelle situazioni (sia in zona focolaio sia in zona insediamento) in cui viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre), mediante rilievi eseguiti a livello aziendale o a livello di comprensori territoriali omogenei dal punto di vista delle condizioni che influenzano la presenza del vettore, il numero di trattamenti obbligatori può scendere a 1 solo. La popolazione di *S. titanus* deve essere valutata con le metodologie descritte nell'allegato 1 alla presente determinazione (di cui fa parte integrante), registrando i dati sulle schede riportate nel medesimo allegato. Il primo trattamento insetticida deve essere posizionato al più tardi entro la prima decade di agosto, nel rispetto dei tempi di carenza. Al superamento della soglia di 0,02 forme giovanili per pianta o 2 catture complessive di adulti, si ritorna nella condizione di due trattamenti obbligatori. Qualora il secondo trattamento debba essere eseguito in stagione inoltrata occorre porre particolare cura nel rispetto dei tempi di carenza.

I comprensori territoriali che hanno una conoscenza pregressa del livello di popolazione di *S. titanus* e che intendono ridurre i trattamenti contro *S. titanus* da due a uno, devono comunicarlo per mail al Settore Fitosanitario all'indirizzo [virologia@regione.piemonte.it](mailto:virologia@regione.piemonte.it), specificando:

- l'area omogenea individuata;
- il numero di punti di rilievo per area omogenea;
- quando e quanti rilievi vengono effettuati sui giovani e sugli adulti;
- il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate.
- Nelle zone indenni particolarmente a rischio deve essere effettuato obbligatoriamente un trattamento insetticida all'anno.

Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline.

- Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati in ogni appezzamento con l'indicazione della data e del prodotto fitosanitario impiegato. Per le registrazioni può essere usato il quaderno di campagna; per le aziende aderenti all'azione 214.1 del PSR 2007-2013, è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle norme attuative di tale regolamento. Gli altri soggetti possono utilizzare la scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 2).

- Sono sempre vietati i trattamenti insetticidi nel periodo di fioritura della vite ai sensi della L.R. n. 20 del 3/8/98; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

- Il Settore Fitosanitario emetterà specifici comunicati in prossimità dei periodi ottimali per l'esecuzione dei trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore. Tali bollettini hanno lo scopo di fornire una indicazione generale; tuttavia occorre che si attui una verifica puntuale sul territorio per valutare localmente la presenza del vettore *Scaphoideus titanus* e dei suoi stadi di sviluppo. Il primo trattamento si colloca generalmente nella terza decade del mese di giugno ma deve comunque essere

effettuato soltanto al termine della fioritura della vite, ad allegagione avvenuta. Ai rivenditori di prodotti fitosanitari verranno inviate le informazioni relative all'esecuzione dei trattamenti insetticidi per la lotta a *Scaphoideus titanus* ed alla salvaguardia degli insetti pronubi a cui gli acquirenti dovranno attenersi.

- Per i nuovi impianti e per la sostituzione di singole viti è raccomandato l'utilizzo di materiale di moltiplicazione che sia stato sottoposto a trattamento termoterapico a 50°C per 45 minuti. E' opportuno che l'effettiva esecuzione del trattamento sia garantita attraverso la reportistica emessa dall'impianto e/o attraverso un sistema di certificazione volontaria, in base alle norme internazionali, che consenta altresì la tracciabilità del materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze le piante infette devono essere sempre estirpate sia che il campo ricada in zona focolaio sia che ricada in zona di insediamento, pena l'esclusione definitiva del campo dal prelievo di materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madri portainnesti e nei barbatellai devono essere attuate le disposizioni previste nella Determinazione dirigenziale n. 89 del 17 maggio 2006 che ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo.
- Per le violazioni alle sopraccitate disposizioni, verranno adottate le sanzioni previste dall'art. 54 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 32442 del 31/05/2000.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente  
Giacomo Michelatti

Allegato